PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 441 di mercoledì 14 novembre 2001

Banca e privacy

Un cliente insolvente puo' richiedere la cancellazione del proprio nominativo dal registro della Banca d'Italia che raccoglie le posizioni di insolvenza nei confronti delle banche?

Non e' stato accolto dal Garante per la protezione dei dati personali il ricorso di un cliente di un istituto bancario in merito alla cancellazione del suo nominativo dal registro informatizzato della Banca d'Italia, che raccoglie le posizioni di insolvenza nei confronti delle banche dei singoli clienti e ne certifica l'indebitamento globale rispetto al sistema del credito.

L'Autorita' ha stabilito che : " La posizione di "sofferenza" di un cliente di un istituto di credito deve essere segnalata alla centrale rischi della Banca d'Italia, a prescindere dall'ammontare del debito. La banca che opera il trattamento adempie, in questo modo, a specifiche disposizioni della normativa vigente e non incorre in violazioni della privacy del correntista. "

Il Garante, presentando il caso nella newsletter settimanale, ha sottolineato che il comportamento della banca e' stato lecito in quanto, segnalando alla Centrale rischi la posizione di insolvenza del cliente, indipendentemente dall'ammontare del credito, "si è attenuta alle disposizioni vigenti e alle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia. ".

Nel caso specifico la comunicazione riguarda un debito per il quale è da tempo aperto un procedimento di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria.
La richiesta di cancellazione dei dati potrà essere ripresentata al termine del procedimento, attualmente in corso per dirimere alcuni aspetti controversi tra le parti.

Il testo integrale della newsletter e' disponibile sul sito dell'Autorita' per la protezione dei dati personali.

---

www.puntosicuro.it